

Argomento:

Spese di viaggio

Testo del quesito:

Quali sono gli effetti del decreto prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 a firma del Presidente dell'Unità di Missione, in ordine al rimborso delle spese di viaggio ai segretari comunali e provinciali?

Risposta:

Si deve preliminarmente premettere, al riguardo, che con nota prot. n. 7373 del 10 maggio 2011, il Ministero dell'Interno ha trasmesso a questa ex Agenzia *"per opportuna conoscenza e gli eventuali adempimenti conseguenziali"*, il parere con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, si è espresso con riguardo all'applicabilità ai segretari comunali e provinciali dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

Col suddetto parere, il Ragioniere Generale ha ritenuto, in linea con quanto enunciato dalla Corte dei Conti a Sezioni riunite con deliberazione n. 9/CONTR/11, di non doversi considerare disapplicata per i segretari la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16 maggio 2001, reputando altresì opportuno chiarire ulteriori punti in materia.

In particolare, ha precisato che:

"a) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancora l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;

b) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;

c) si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione - luogo di lavoro e viceversa."

Sulla scorta di tali indicazioni si è provveduto a revocare, con decreto prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, tutte le precedenti delibere in materia. Trattandosi di revoca, essa ha efficacia ex nunc.

Dal 17 maggio 2011, pertanto, il rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio (siano essi titolari, segretari in disponibilità incaricati di reggenza o supplenza, segretari a scavalco) presso sedi di segreteria convenzionate e secondo le modalità e i criteri di cui alla citata nota della Ragioneria Generale dello Stato.